

## TASI - ACCONTO

Comune	Scadenza		Delibera		Percentuale		Aliquota
	16/06	16/10	si	no	Proprietario	Affittuario	
LIVORNO E625	X		X		100%	0%	0,25%
BIBBONA A852		X		X			
CAMPIGLIA MARITTIMA B509		X		X			
CAMPO NELL'ELBA B553		X		X			
CAPOLIVERI B669		X		X			
CAPRAIA ISOLA B685		X		X			
CASTAGNETO CARDUCCI C044		X		X			
CECINA C415		X		X			
COLLESALVETTI C869		X		X			
MARCIANA E930		X		X			
MARCIANA MARINA E931		X		X			
PIOMBINO G687	X		X		100%	0%	0,25%
PORTO AZZURRO E680		X		X			
PORTOFERRAIO G912		X		X			
RIO MARINA H305		X					
RIO ELBA H297		X		X			
ROSIGNANO MARITTIMO H570	X		X		90%	10%	0,15* *vedi delibera
SAN VINCENZO I390		X		X			
SASSETTA I454	X		X		100%	0%	0,20%
SUVERETO L019		X		X			

# **T.A.S.I.**

## **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

La Legge n. 147 del 27.12.2013, all'art. 1, al comma dal 669 ha provveduto a regolamentare IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### ***PRESUPPOSTO IMPOSITIVO***

La TASI deve essere pagata da coloro che hanno il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### ***CHI LA DEVE PAGARE***

La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.